



**SUISA**

Cooperativa degli autori ed editori di musica

**SWISSPERFORM**

Società svizzera per i diritti di protezione affini

---

## **Tariffa comune H 2019 – 2025**

### ***Esecuzioni di musica per manifestazioni danzanti e ricreative nell'industria alberghiera***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 28 settembre 2018. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 18 ottobre 2018.

Società di gestione

**SUISA**

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## **A. Cerchia dei clienti**

- 1 Questa tariffa concerne i titolari ed i gerenti di esercizi pubblici, di seguito denominati «clienti».
- 2 Gli esercizi dell'industria alberghiera sono esercizi permanenti e accessibili al pubblico, i cui titolari offrono a pagamento, personalmente o con personale appositamente impiegato, vivande e/o bibite per il consumo sul posto, mettendo a disposizione il relativo arredamento comprendente tavoli, sedie, teche, ecc.

## **B. Oggetto della tariffa**

- 3 Questa tariffa concerne le esecuzioni con musica per manifestazioni danzanti e ricreative nell'industria alberghiera.
- 4 Si tratta di spettacoli in occasione dei quali
  - viene eseguita musica tramite musicisti e cantanti (live o playback). Vengono considerati musicisti anche i direttori di orchestra e gli albergatori che fanno essi stessi musica
  - viene proposta musica tramite supporti sonori, risp. audiovisivi (per esempio da Disc-Jockey)
  - viene eseguita musica come accompagnamento di show e attrazioni (artisti del circo o del varietà, ballerine, ecc.).

## **C. Eccezioni**

- 5 La tariffa non concerne
  - concerti e altre manifestazioni ai sensi della tariffa comune K
  - le esecuzioni musicali per manifestazioni danzanti e ricreative al di fuori dell'industria alberghiera (tariffa comune Hb)
  - l'esecuzione di musica tramite Juke-Box (tariffa comune Ma)
  - utilizzazione musicale per l'intrattenimento di sottofondo tramite supporti sonori o diffusione di emissioni (tariffa comune 3a)
  - la registrazione di musica su supporti audiovisivi (tariffe VI/VN).
- 6 Per quanto riguarda la proiezione di supporti audiovisivi, rimangono riservati i diritti d'autore di altri autori (registi, sceneggiatori).
- 7 Per quanto riguarda la registrazione di supporti sonori e supporti audiovisivi, rimangono riservati i diritti degli artisti esecutori e dei produttori.

## **D. Repertori e utilizzazione di musica, risp. supporti sonori/ audiovisivi**

### **a) Diritti d'autore relativi alla musica**

- 8 La tariffa concerne l'esecuzione di opere musicali non teatrali del repertorio della SUISA (di seguito dette «musica» quando non indicato altrimenti) protette in base al diritto d'autore.
- 9 Per esecuzioni in base a questa tariffa, il cliente può registrare della musica su propri supporti sonori. Supporti sonori utilizzabili soltanto in occasione di manifestazioni del cliente e non rilasciabili a terzi.

### **b) Diritti affini**

- 10 La tariffa concerne i diritti d'indennità degli artisti esecutori e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi in commercio del repertorio della SWISSPERFORM.

### **c) Riserve**

- 11 La SUISA detiene soltanto i diritti d'autore relativi alla musica. I diritti degli altri autori rimangono riservati.
- 12 La SWISSPERFORM non detiene
- i diritti esclusivi di riproduzione degli artisti esecutori e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi;
  - i diritti di esecuzione degli artisti e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi non in commercio.

## **E. Tariffa comune**

- 13 Per quanto riguarda questa tariffa, la SUISA è rappresentante anche di SWISSPERFORM.

Qualora in occasione di una manifestazione venisse utilizzato esclusivamente il repertorio della SWISSPERFORM e non quello della SUISA, la SWISSPERFORM può rivendicare direttamente l'indennità che le spetta.

## F. Indennità

### a) Base di calcolo

14 Il calcolo dell'indennità si basa sui seguenti parametri:

- Prezzo d'ingresso o altre indennità (per es. dalla vendita di braccialetti-pass), il cui pagamento consente ai visitatori l'accesso all'evento (di seguito prezzo d'ingresso),
- Prezzo per la bibita alcolica meno cara (più richiesta) (di seguito: prezzo della bibita); se non vengono vendute bibite alcoliche, vale il prezzo della bibita analcolica meno cara,
- Numero dei presenti nel corso di una giornata (di seguito: persone).

### b) Calcolo

15 L'indennità viene calcolata per giornata e per manifestazione come percentuale del

(prezzo d'ingresso + prezzo della bibita) x persone

La somma dell'importo del prezzo d'ingresso e della bibita viene arrotondata al franco intero superiore, per un importo minimo di CHF 6.00. Il numero di presenti viene arrotondato alla decina superiore.

16 La percentuale per i diritti d'autori sulla musica ammonta al 3.8 %.

17 Per manifestazioni musicali tramite supporti sonori o audiovisivi, la percentuale per i diritti affini ammonta all'1.14 %.

18 Al sito [www.suisa.ch](http://www.suisa.ch) è possibile consultare le tabelle dalle quali risultano gli importi d'indennità per manifestazioni con una somma composta da prezzo d'ingresso o altra indennità e prezzo per la bevanda alcolica meno cara (più richiesta) fino ad un importo pari a CHF 35.00 oppure con un numero di visitatori fino a 400 persone. Queste tabelle possono essere richieste anche al Servizio clienti della SUISA. Al Servizio clienti della SUISA possono altresì essere richiesti gli importi d'indennità per manifestazioni con una somma composta da prezzo d'ingresso o altra indennità e prezzo per la bevanda alcolica meno cara (più richiesta) per un importo superiore ai CHF 35.00 oppure con un numero di visitatori superiore alle 400 persone.

### c) Indennità minima

19 L'indennità ammonta per autorizzazione ad almeno CHF 30.00 per i diritti d'autore e a CHF 10.00 per i diritti affini.

### d) Imposte

20 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore.

### e) Ribassi

- 21 I clienti che stipulano un contratto con la SUI SA per tutte le loro manifestazioni in base a questa tariffa attenendosi alle disposizioni contrattuali beneficiano di un ribasso del 5 %.

Beneficiano di un ulteriore ribasso a seconda delle persone presenti annualmente durante le manifestazioni organizzate. Tale ribasso ammonta allo 0.0008 % per persona, al massimo tuttavia al 20 %.

- 22 I clienti soci di un'associazione svizzera di utenti ai sensi di questa tariffa, che stipulano un contratto con la SUI SA per tutte le loro manifestazioni attenendosi alle relative disposizioni, hanno diritto ad un ribasso supplementare pari al 10 %, nel caso in cui tale associazione sostenga la SUI SA nell'espletamento dei suoi compiti.

Il sostegno dell'associazione deve comprendere

- l'invito ripetuto regolarmente, vale a dire almeno una volta all'anno, ai soci affinché notifichino tempestivamente alla SUI SA le loro manifestazioni con musica
- la comunicazione inoltrata regolarmente, vale a dire almeno una volta all'anno, circa le richieste della SUI SA nei confronti dei soci dell'associazione
- a richiesta il tentativo di mediazione in caso di controversie fra un socio e la SUI SA.

Il cliente deve comprovare ogni anno, spontaneamente, mediante relativi giustificativi, la sua adesione all'associazione. In alternativa anche l'associazione può fornire la prova dell'adesione inviando alla SUI SA, almeno una volta all'anno, un elenco dei soci con nome e indirizzo delle singole ditte. In mancanza di un giustificativo al cliente non sarà concesso alcun ribasso.

#### **f) Supplemento in caso di violazioni della legge**

- 23 L'indennità raddoppia
- se viene utilizzata musica senza il consenso della SUI SA
  - se il cliente non fornisce indicazioni o se le fornisce inesatte o incomplete per procurarsi un illecito vantaggio.
- 24 Rimane riservata una richiesta d'indennizzo eccedente.

### **G. Conteggio**

- 25 Il cliente fornisce alla SUI SA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità entro 10 giorni dopo la manifestazione o entro il termine citato nell'autorizzazione.
- 26 La SUI SA può richiedere per motivi di controllo dei giustificativi (in particolare conferme firmate), oppure esigere l'accesso ai libri contabili del cliente previo avviso e durante l'orario di lavoro.
- 27 Qualora le indicazioni o i giustificativi non le pervenissero entro il termine stabilito neanche dopo sollecito per iscritto o se le viene rifiutato l'accesso ai libri contabili, la SUI SA può procedere alla stima delle indicazioni e, basandosi su di essa, approntare una fattura. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente,

se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

## **H. Pagamenti**

- 28 Le indennità vanno pagate entro i termini previsti nell'autorizzazione nonché conformemente alle condizioni ivi indicate, per quanto non siano stati stipulati accordi diversi. Le altre indennità sono pagabili entro i 30 giorni dalla fatturazione.
- 29 La SUISA può richiedere degli acconti o altre garanzie nell'ordine dell'ammontare previsto dell'indennità.

## **I. Elenchi della musica utilizzata e dei supporti sonori e audiovisivi utilizzati**

- 30 I clienti fanno compilare dai musicisti o dai Disc-Jockey gli elenchi della musica utilizzata, quando sono ingaggiati per più di 3 manifestazioni.
- 31 I clienti trasmettono alla SUISA entro 30 giorni dopo la manifestazione (o entro i termini citati nell'autorizzazione) gli elenchi della musica utilizzata con le indicazioni seguenti:
- il titolo
  - i compositori
  - inoltre in caso di utilizzazione di supporti sonori:
    - il nome dell'interprete
    - l'etichetta e il n. di catalogo
  - in caso di utilizzazione di supporti audiovisivi:
    - il titolo originale
    - il nome e l'indirizzo del produttore o del proprietario
    - l'etichetta e il n. di catalogo

La SUISA mette a disposizione gratuitamente i relativi formulari per gli elenchi.

- 32 La SUISA rinuncia a questi elenchi
- per orchestre in possesso di una speciale carta di legittimazione della SUISA
  - per gruppi di strumenti a fiato, cori, associazioni di strumentisti e club di Jodler
  - in base ad eventuali altre disposizioni disciplinate dall'autorizzazione.
- 33 Essa rinuncia inoltre a questi elenchi in caso di orchestre o Disc-Jockey che notificano il loro repertorio in maniera attendibile direttamente alla SUISA.
- 34 Qualora gli elenchi non pervenissero alla SUISA neanche dopo sollecito scritto entro il termine stabilito, la SUISA ha il diritto di richiedere un'indennità supplementare di CHF 40.00 per manifestazione; indennità raddoppiata in caso di recidiva.
- 35 I clienti che consentono l'installazione di un sistema elettronico per il riconoscimento della musica eseguita nel proprio esercizio, sono esentati dall'obbligo di inoltrare gli

elenchi in base alle cifre 30 e 31 per le manifestazioni che prevedono l'esecuzione di musica da supporti sonori. L'installazione del sistema serve alla ripartizione delle entrate; tutti i costi ad esso legati sono a carico della SUIA. Per i clienti che si oppongono all'installazione di un sistema di questo tipo, si applicano le disposizioni in base alle cifre 30 e 31 in maniera invariata per tutte le manifestazioni svolte nell'esercizio.

## **J. Periodo di validità**

- 36 Questa tariffa è valevole dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno fino al più tardi il 31 dicembre 2028, a meno che uno dei partner delle trattative non richieda per iscritto entro il 1° marzo dell'anno precedente di volere nuove trattative. Tali trattative non escludono una richiesta di proroga.
- 37 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull'approvazione della nuova tariffa.